

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 862)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1959
(V. Stampato n. 1747)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1959

Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 giugno 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, com-

prese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.

Non sono altresì soggette alla detta imposta le vendite effettuate, nei confronti di privati consumatori, da laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali di fabbrica, anche se non muniti di licenza di vendita al pubblico, nonchè le somministrazioni in spacci e mense aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che assolvevano l'imposta generale sull'entrata in base al numero dei soci.

Per le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima

categoria l'imposta si corrisponde nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, con le aliquote rispettivamente del 3 per cento e del 2 per cento e le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359.

Sono soggette all'imposta generale sulla entrata le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi, ovvero ambulantemente, nonchè quelle effettuate negli altri esercizi indicati nel secondo comma del presente articolo, nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria di ciascun prodotto.

Art. 2.

Per le vendite di materie, merci e prodotti, eccettuate quelle di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, la aliquota propria di imposta sull'entrata dovuta sulle materie, merci e prodotti venduti, è maggiorata di trenta centesimi. Per le vendite di materie, merci e prodotti, soggetti all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquota inferiore all'1 per cento, la maggiorazione è stabilita nella misura di dieci centesimi.

Le stesse maggiorazioni si applicano per la importazione, da chiunque effettuata, delle materie, merci e prodotti sopra indicati.

Art. 3.

Per i passaggi di materie, merci e prodotti, effettuati da fabbricanti e produttori, ancorchè a carattere artigianale, ai negozi di vendita al pubblico, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno

1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota della imposta dovuta a norma delle dette disposizioni è soggetta alle maggiorazioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

La maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 2 della presente legge non si applica per le somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica al consumatore.

Per le vendite di materie, merci e prodotti soggetti, a norma delle disposizioni in vigore, all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquote condensate non comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto, tali aliquote sono maggiorate di trenta centesimi.

Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 2 per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso.

Per i libri usati giacenti presso i rivenditori al dettaglio, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sulla entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle dette merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dalle categorie economiche sottoelencate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento:

- a) professionisti;
- b) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

c) spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcani;

d) alberghi, locande, pensioni, campeggi turistici, limitatamente all'attività ospitaliera. Per gli alberghi classificati di lusso è dovuta inoltre l'addizionale del 2 per cento prevista dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

e) sale da biliardo e da giuoco, ancorchè annesse a pubblici esercizi, stabilimenti balneari;

f) esercenti prestazioni al dettaglio, anche ambulantemente, i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti della imposta mobiliare in categoria B. Per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso restano in vigore l'aliquota e l'addizionale stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

g) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

h) stazioni di monta del bestiame.

Ai contribuenti delle categorie sopraindicate è data facoltà di corrispondere l'imposta dovuta sulle entrate conseguite in dipendenza della loro attività, alternativamente, in abbonamento in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, ovvero, annualmente, con versamento in modo virtuale all'Ufficio del registro.

Ai fini del pagamento annuale dell'imposta, i contribuenti, entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno, presenteranno o spediranno al competente Ufficio del registro apposita denuncia delle entrate conseguite, versando, nel medesimo termine, il tributo dovuto sul conto corrente postale dell'Ufficio stesso. Gli estremi del versamento saranno annotati sulla denuncia.

A tale effetto, i contribuenti che intendano avvalersi del sistema del versamento a pe-

riodi annuali posticipati, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del registro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, obbligandosi a seguire il sistema prescelto per tutto l'anno solare in corso e per i successivi.

I contribuenti i quali intendano rinunciare al sistema di pagamento come sopra prescelto, debbono far pervenire all'Ufficio del registro apposita dichiarazione entro il 30 novembre; detta dichiarazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Art. 6.

Non sono soggette all'imposta prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le entrate conseguite in dipendenza di prestazioni al dettaglio effettuate, anche ambulantemente, da esercenti arti e mestieri i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti dell'imposta mobiliare in categoria C/1.

Agli effetti del comma precedente e della lettera f) dell'articolo 5 della presente legge non costituiscono in ogni caso prestazioni al dettaglio le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione. In tal caso l'imposta è dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 7.

Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denuncia annuale prevista dall'articolo 5 della presente legge, omette di presentare nei termini la denuncia stessa, incorre nella pena pecuniaria da lire mille a lire diecimila.

Indipendentemente da detta sanzione, per il mancato pagamento dell'imposta, totale o

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parziale, è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta evasa.

Art. 8.

Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto con essa compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia di

imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

Art. 9.

La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960.